CAMERA DEI DEPUTATI N. **2709**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Istituzione della sezione speciale « Garanzia giovani imprenditori » presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese

Presentata il 19 novembre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge istituisce la sezione speciale « Garanzia giovani imprenditori », presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'iniziativa nasce dall'esigenza di favorire l'accesso al credito dei giovani fino a trentacinque anni di età che intendano avviare nuove attività produttive o di servizio e che non dispongano di adeguate garanzie patrimoniali o reddituali proprie o familiari.

La misura intende colmare un profondo divario finanziario e sociale, che oggi discrimina di fatto migliaia di giovani privi di beni propri o appartenenti a nuclei familiari non in grado di garantire per loro l'accesso al credito. Tale situazione produce un'ingiustizia sostanziale che esclude i più meritevoli e capaci solo perché nati in contesti economicamente fragili.

Con questo intervento si intende, dunque, restituire parità di condizioni e dignità economica ai giovani imprenditori, favorendo la crescita, l'innovazione e la coesione territoriale in coerenza con gli indirizzi di politica industriale nazionale ed europea.

La finalità della misura consiste nel garantire una copertura pubblica di garanzia sui finanziamenti bancari destinati ai giovani aspiranti imprenditori che, in assenza di garanzie adeguate, risultano frequentemente esclusi dai canali di credito tradizionali.

Intendendo rimuovere una condizione di disuguaglianza che ha da tempo prodotto disparità di opportunità tra giovani provenienti da famiglie economicamente solide e quelli appartenenti a contesti meno

favorevoli, la garanzia viene concessa a titolo gratuito, subordinatamente alla valutazione positiva del progetto imprenditoriale, e può fornire una copertura fino al 100 per cento dell'importo finanziato nei casi di totale assenza di altre forme di garanzia.

L'accesso al beneficio è consentito nel rispetto di criteri, oggettivi e soggettivi, omogenei e trasparenti, assicurando la parità di trattamento, un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche e la coerenza con le strategie nazionali ed europee in materia di sviluppo, occupazione giovanile e inclusione sociale.

La sezione speciale opera nell'ambito del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e si conforma alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché alle disposizioni in materia di fondi cofinanziati.

Per i bandi di finanziamento di natura regionale o locale è prevista la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire il coordinamento istituzionale e la coerenza tra i diversi livelli di governo.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede l'istituzione della sezione speciale « Garanzia giovani imprenditori » presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Essa è destinata ai giovani fino a trentacinque anni di età che siano privi, in tutto o in parte, di garanzie adeguate. La garanzia concessa è gratuita e proporzionata alla situazione patrimoniale e reddituale del richiedente e del nucleo familiare convivente.

Per prevenire i rischi di « *moral hazard* » è prevista un'istruttoria bancaria obbligatoria, fondata su criteri di merito creditizio uniformi, stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ammissione al beneficio è disciplinata da criteri trasparenti e uniformi, stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 disciplina l'alimentazione della sezione speciale, stabilendo che la stessa è finanziata mediante la riallocazione automatica del 10 per cento delle risorse originariamente destinate ai contributi a fondo perduto nei bandi pubblici. Tale riallocazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né altera l'importo complessivo dei bandi stessi: la riduzione della quota a fondo perduto viene compensata da una maggiore componente di prestito assistita da garanzia.

Per i bandi cofinanziati dai fondi europei si applicano le regole dell'Unione europea, con l'eventuale preventiva autorizzazione della Commissione europea; per i bandi finanziati a livello regionale o locale, la riallocazione avviene previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 3 definisce le modalità di accesso alla garanzia e il tutoraggio. Possono beneficiare della garanzia i soggetti individuati nell'articolo 1, previa dimostrazione dell'assenza totale o parziale di altre garanzie, secondo criteri uniformi.

Per i progetti che presentano profili maggiormente complessi è prevista la nomina di un *tutor* tecnico-amministrativo incaricato di affiancare il beneficiario per il periodo necessario; le attività di tutoraggio e assistenza tecnica sono finanziate entro il limite del 2 per cento delle risorse annuali della sezione speciale, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri aggiuntivi.

L'articolo 4 riguarda la gestione e i criteri operativi della sezione speciale. La gestione è affidata al soggetto amministratore del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, in modo da garantire continuità operativa e neutralità finanziaria.

La sezione speciale opera in coordinamento con le altre sezioni speciali del medesimo Fondo, al fine di evitare duplicazioni e massimizzare l'efficienza.

I princìpi generali che ispirano la gestione comprendono la rotazione delle risorse, la sostenibilità finanziaria e la priorità per i settori strategici quali l'innovazione, la transizione digitale, la sostenibilità ambientale, il turismo e la produttività territoriale.

Le garanzie sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e, in caso di indisponibilità delle risorse, la concessione viene sospesa sino al ripristino delle risorse medesime.

Le modalità operative, nonché i sistemi di monitoraggio e di controllo, sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni relative al monitoraggio. In particolare, si stabilisce che l'alimentazione della sezione speciale avvenga esclusivamente mediante la riallocazione di cui all'articolo 2, garantendo la piena invarianza finanziaria e il rispetto dei limiti di spesa.

È inoltre previsto un monitoraggio con cadenza triennale per verificare la sostenibilità e l'efficacia della misura, nonché l'obbligo per il Governo di riferire alle Camere con una relazione. In caso di emergenti criticità, quali l'aumento dei tassi di insolvenza o la carenza di risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze può intervenire riducendo la percentuale massima della garanzia o sospendendo temporaneamente le domande di accesso al beneficio.

Sono infine assicurati la piena conformità della disciplina alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e il rispetto delle competenze regionali. L'attuazione della misura è demandata, ai sensi dell'articolo 4, al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce i criteri di ammissibilità, le modalità operative, le procedure di controllo e i sistemi di monitoraggio.

Il coordinamento con le altre sezioni del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono una gestione coerente e integrata degli interventi, evitando sovrapposizioni e rafforzando la complementarietà tra politiche nazionali e territoriali.

La presente proposta di legge intende rimuovere un ostacolo che da anni limita la partecipazione piena dei giovani alla vita economica del Paese. L'impossibilità per molti giovani di ottenere credito a causa della mancanza di garanzie patrimoniali ha generato una profonda frattura generazionale e territoriale, alimentando l'emigrazione giovanile, lo spopolamento delle aree interne e meridionali, nonché un progressivo impoverimento economico e sociale dei territori.

La mancanza di opportunità concrete ha spesso lasciato spazio a fenomeni di illegalità e di reclutamento dei giovani da parte della criminalità organizzata, che traggono forza proprio dal vuoto economico e dalla disperazione di intere generazioni senza futuro.

Con l'istituzione della sezione speciale « Garanzia giovani imprenditori » si vuole restituire ai giovani la concreta possibilità di costruire il proprio futuro nel territorio in cui sono nati, riconoscendo loro pari dignità economica e libertà di impresa.

Tale iniziativa contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di crescita, innovazione e coesione territoriale, rafforzando la tenuta sociale e democratica del Paese, in piena coerenza con gli indirizzi di politica industriale nazionale ed europea.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

(Istituzione della sezione speciale « Garanzia giovani imprenditori »)

1. Presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita la sezione speciale « Garanzia giovani imprenditori », di seguito denominata « sezione speciale », destinata ai giovani di età non superiore a trentacinque anni che intendono avviare nuove attività produttive o di servizi e che non dispongono, in tutto o in parte, di beni patrimoniali o reddituali propri o del nucleo familiare convivente idonei a costituire le garanzie richieste dagli istituti di credito.

2. La garanzia è concessa a titolo gratuito ed è riconosciuta esclusivamente a seguito della valutazione positiva del progetto imprenditoriale, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4. La percentuale di copertura è determinata in base alla situazione patrimoniale e reddituale del richiedente e del suo nucleo familiare convivente e può raggiungere il 100 per cento dell'ammontare dell'operazione di finanziamento solo nei casi in cui sia accertata l'assenza totale di garanzie patrimoniali o reddituali.

3. Al fine di prevenire e limitare i rischi, è obbligatoria l'istruttoria bancaria, che deve essere effettuata secondo criteri di merito creditizio uniformi, stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'ammissione alla garanzia è subordinata a criteri di selezione, oggettivi e soggettivi, trasparenti e uniformi, stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare:

a) la parità di trattamento tra i richiedenti mediante l'applicazione di criteri di valutazione uniformi, predeterminati e non discriminatori, fatte salve eventuali priorità stabilite dalla legge o da programmi nazionali ed europei in materia di sviluppo imprenditoriale;

b) la coerenza con le politiche industriali nazionali ed europee;

c) l'efficienza e la sostenibilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 2.

(Alimentazione della sezione speciale)

1. La sezione speciale di cui all'articolo 1 è alimentata automaticamente mediante la riallocazione di una quota pari al 10 per cento delle risorse originariamente destinate a contributi a fondo perduto nell'ambito dei bandi pubblici, il cui importo complessivo resta invariato.

2. La riallocazione di cui al comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comporta esclusivamente una diversa articolazione del contributo a fondo perduto, la cui riduzione è compensata da un corrispondente incremento della quota da rimborsare.

3. La quota di cui al comma 1 è calcolata sulle risorse stanziate in sede di autorizzazione di spesa, al fine di garantire certezza dei flussi finanziari destinati alla sezione speciale.

4. Per i bandi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione europea e, ove necessario, la previa autorizzazione della Commissione europea. Per i bandi finanziati da fondi regionali o locali, la riallocazione di cui al comma 1 è disposta previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Modalità di accesso alla garanzia e tutoraggio)

1. Ai fini dell'accesso alla garanzia, l'assenza totale o parziale di adeguate risorse patrimoniali o reddituali del richiedente e del nucleo familiare convivente di cui all'articolo 1, comma 1, è attestata mediante idonea documentazione, secondo criteri uniformi definiti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Per i progetti di maggiore complessità può essere nominato un *tutor* tecnico-amministrativo, incaricato di fornire supporto ai beneficiari nella gestione del progetto e nell'attuazione degli investimenti nonché di ridurre il rischio di insolvenza. La durata dell'incarico è strettamente limitata al periodo necessario per la realizzazione del progetto e cessa automaticamente al completamento dello stesso.

3. Le attività di tutoraggio e di assistenza tecnica in favore dei beneficiari sono finanziate nel limite massimo del 2 per cento delle risorse annualmente destinate alla sezione speciale di cui all'articolo 1. La quota di cui al primo periodo è compresa nella riallocazione di cui all'articolo 2 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Gestione della sezione speciale e criteri operativi)

1. La gestione della sezione speciale di cui all'articolo 1 è affidata al soggetto che amministra il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di assicurare la continuità gestionale ed evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La sezione speciale di cui all'articolo 1 opera in coordinamento con le altre sezioni speciali istituite presso il Fondo di cui al comma 1, per garantire un utilizzo efficiente delle risorse ed evitare duplicazioni, frammentazioni o sovrapposizioni di interventi.

3. La sezione speciale di cui all'articolo 1 opera nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

a) rotazione delle risorse, al fine di riutilizzare i rientri dei prestiti garantiti per finanziare nuovi interventi;

b) sostenibilità finanziaria, mediante un equilibrio costante tra le garanzie concesse e le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) indirizzo verso settori strategici di sviluppo nazionale ed europeo, con particolare riferimento all'innovazione, alla transizione digitale, alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo turistico e al rafforzamento della produttività dei territori.

4. Le garanzie sono concesse esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili nella sezione speciale di cui all'articolo 1. In caso di indisponibilità totale o parziale delle risorse, la concessione di nuove garanzie cessa automaticamente, fino a quando non sono ricostituite le necessarie disponibilità finanziarie.

5. Le modalità operative, comprese le procedure amministrative, i criteri tecnici di attuazione e i sistemi di monitoraggio e di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La sezione speciale di cui all'articolo 1 è alimentata esclusivamente mediante la riallocazione delle risorse di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un monitoraggio, con cadenza triennale, sulla sostenibilità finanziaria della sezione speciale di cui all'articolo 1. Al termine di ciascun triennio, il Governo

trasmette alle Camere una relazione con i risultati del monitoraggio medesimo, al fine di garantire la massima trasparenza sull'andamento dello strumento.

3. Qualora dal monitoraggio emerga che i tassi di insolvenza dei beneficiari sono superiori alla media delle altre sezioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero che le risorse disponibili sono insufficienti a garantire l'equilibrio complessivo della sezione speciale di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può:

a) rideterminare la percentuale massima di garanzia concedibile;

b) sospendere, anche temporaneamente, l'accoglimento di nuove domande di ammissione alla garanzia;

c) adottare ogni altra misura necessaria a preservare l'equilibrio finanziario della sezione speciale e del Fondo di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché in materia di fondi strutturati e di investimento. Restano ferme le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.